

STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO SILVESTRE

Via Roma, 25 - 80027 Frattamaggiore (Na) - Tel. & Fax: 081/19819542

Via Ponte di Tappia, 47 - 80133 - Napoli - Tel & Fax: 081/19573685

pec@: antoniosilvestre@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c

con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Per l'Avv. Achille IROSO, nato a Napoli, il 2.12.1977, e residente in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Caterina, 69, C.F. RSI CLL 77T02 F839 X, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Antonio Silvestre (SLV NTN 81B07 F839 C), con il quale è elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA), alla via Roma, n. 25 (ai fini di notifiche e/o comunicazioni si dichiara la pec: antoniosilvestre@avvocatinapoli.legalmail.it e il numero di fax: 081.19819542)

-ricorrente-

contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona dei loro legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi come per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso il domicilio eletto in Napoli, alla via Diaz, n. 11

-resistente-

PREMESSO IN FATTO

1. che il ricorrente è docente abilitato all'insegnamento per la classe di concorso A019 - Discipline Giuridiche ed Economiche (ora A046 Scienze Giuridiche ed Economiche) e, in data 15.1.2008, ha conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento nella suddetta

COPIA

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza

AVV. ANTONIO
SILVESTRE

Vi conferisco procura e rappresentanza in giudizio di cui si è provveduto in ogni stato e grado del procedimento, nel compimento di tutti gli atti processuali, in nome e per conto di Antonio Silvestre, avvocato, iscritto al Registro degli Avvocati della Campania, n. 12345, con studio in Frattamaggiore (NA), alla via Roma, n. 25, e-mail: antoniosilvestre@avvocatinapoli.legalmail.it, fax: 081.19819542.

Ante me il giorno 15/1/2008, il sottoscritto Achille Iroso, nato il 2/12/1977, residente in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Caterina, 69, ha eletto domicilio con Voi in Frattamaggiore (NA), alla via Roma, n. 25.

Achille Iroso

Achille Iroso

classe di concorso a seguito del superamento del Corso Speciale Abilitante ex D.M. 85/2005;

2. che in data 22.5.2009 l'Avv. Iroso ha conseguito anche l'abilitazione all'attività didattica di sostegno nelle scuole secondarie ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;

3. che con ogni evidenza, il ricorrente era ed è a tutt'oggi in possesso dei titoli per l'accesso alle c.d. "graduatorie permanenti" di cui all'art. 401 del testo unico in materia d'istruzione (D.lgs 297/1994) novellato per l'effetto della legge 124/1999, ed oggi, a seguito dell'art.1, comma 605, lettera c), e 607, della L. n.296/2006, definite "graduatorie ad esaurimento", del personale docente ed educativo della Provincia di Napoli, per incarichi e, dunque, nomine e sottoscrizione di contratti a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione (d'ora in poi per semplicità definito MIUR) per la provincia di Napoli;

4. nelle cd. GAE del personale docente della scuola secondaria di II grado (abilitato anche al sostegno) **il ricorrente è inserito continuativamente dall'anno 2007 con un punteggio iniziale di 51 punti divenuto col tempo pari a 84**, ad eccezione del biennio 2011-2013, non avendo proposto domanda di aggiornamento, giacchè in ritardo con la procedura indetta con D.M. n. 44 del 2011 (giova evidenziare che a tale adempimento, nel suo carattere perentorio, non era stata data idonea pubblicità nelle forme di legge, cfr. Sent. C.d.S. n. 3658/14), e, pertanto, rimaneva escluso dalla graduatoria ad esaurimento per gli aa.ss. 2011/2013;

5. che in conseguenza della mancata presentazione della domanda nei termini, il ricorrente subiva la cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni scolastici 2011/2013, e cioè per gli anni di vigenza di dette graduatorie, **senza mai ricevere alcuna comunicazione di cancellazione e/o esclusione da parte del MIUR;**
6. che inoltre, in conseguenza della cancellazione, parte ricorrente non poteva esser attinto da dette graduatorie per gli anni relativi (aa.ss. 2011/2013), quale possibile destinatario di incarichi per supplenze e/o contratti a termine nell'ambito della Provincia di Napoli, né pacificamente conseguire ulteriore punteggio utile ai fini di una possibile immissione in ruolo;
7. che in data 01.04.2014, con DM 235/2014 veniva disposto dal MIUR l'Aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativi per il triennio 2014/2017 e, pertanto, il MIUR provvedeva ad istituire un nuovo aggiornamento delle graduatorie con possibilità di aggiornamento e/o reinserimento del personale docente in possesso dei requisiti richiesti;
8. il ricorrente provvedeva ad inoltrare con Raccomandata A.R. del 16 Maggio 2014 la domanda per il reinserimento **per il triennio 2014/2017** - attesa la ben nota impossibilità di seguire la procedura di presentazione della stessa via web per coloro che non sono inseriti in GAE e che non vengono riconosciuti dal sistema - nei termini previsti dal medesimo DM 235/2014, in quanto, come già osservato, in possesso dei requisiti e dei titoli idonei per

l'accesso alla graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso di appartenenza, nella quale lo stesso ricorrente risultava essere inserito dal 2007;

9, che a seguito del rituale inoltro della domanda di cui sopra il MIUR non provvedeva al dovuto reinserimento senza peraltro avvertire la necessità di comunicare i motivi dell'arbitraria, illegittima ed inspiegabile decisione di esclusione;

10, che pertanto, allo stato, non sussiste alcun motivo per l'esclusione del ricorrente dalle GAE *de quo*; anzi, il mancato inserimento del ricorrente nella GAE oltre ad essere ingiustificato appare altresì illegittimo in quanto infondato in punto di diritto e comunque contrario alla normativa di legge applicabile al caso in specie, nonché discriminatorio per i motivi di diritto che nel prosieguo verranno meglio trattati;

CONSIDERATO

11, che, per quanto già detto e documentato, parte ricorrente risulta essere in possesso dei requisiti e dei titoli idonei per il reinserimento nella GAE del personale docente ed educativo della Provincia di Napoli classe A019;

12, che detta graduatoria è da considerarsi unica, anche se regolata da scansioni temporali di vigenza dapprima biennali, e poi triennali (ex art. 9, D.L. n. 70 del 2001, conv. nella L. n. 146 del 2011), tant'è che nella disposizione di modifica dell'art. 1, comma 4, D.L. n. 97 del 2004, conv. con modifiche nella L. n. 143 del 2004, è detto "aggiornamento" delle graduatorie, che quindi risultano le medesime di cui alla cadenza oggi triennale;

13. che parte ricorrente ometteva di presentare la domanda di aggiornamento, confidando nel chiaro dettato letterale della norma, che prevede il c.d. reinserimento nelle GAE a seguito di nuova domanda, come in effetti, successivamente, l'istante risulta aver fatto;

14. che mai il ricorrente ha manifestato alcuna volontà in senso contrario e cioè tesa ad una esclusione e/o cancellazione definitiva dalla Graduatoria ad esaurimento, né tanto meno tale conseguenza risulta prevista da alcuna norma;

15. che nessuna giustificazione e/o motivazione risulta esser mai pervenuta da parte del MIUR.

IN DIRITTO

16. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 *bis*, della Legge n. 143 del 4 giugno 2004 la cancellazione dalla graduatoria per gli iscritti che omettono di presentare la domanda di aggiornamento nei termini di legge **non risulta esser definitiva** ma limitata al triennio di vigenza, in quanto, a domanda dell'interessato **è consentito il reinserimento nella graduatoria**, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

17. L'art. 1, comma 1 *bis*, di cui sopra cita testualmente che: "la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi", circoscrivendo pertanto l'operatività della sanzione al solo biennio (o triennio) di riferimento, ed infatti prosegue immediatamente il citato comma: "**a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con**

il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

18. Alla luce del chiaro dettato normativo non potrà di certo revocarsi in dubbio che l'omessa presentazione di una domanda di aggiornamento delle GAE comporti quale sanzione la cancellazione del docente per il triennio relativo attribuendo allo stesso la facoltà di potervi nuovamente figurare per i futuri aggiornamenti delle graduatorie.

19. È di palmare evidenza che la citata norma per un verso ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentavano la domanda di aggiornamento, per altro verso **ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie.**

20. Ed infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, **i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornato** (all'atto del quale non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della citata norma (nella specie fonte primaria) **possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione.**

ANCORA IN DIRITTO E CON RIFERIMENTO AL FUMUS

21. È pacifica ed estremamente copiosa la giurisprudenza di merito formatasi nei vari Tribunali dell'intero territorio della Repubblica conforme alle istanze della ricorrente.

22. Il mancato riconoscimento del diritto al re-inserimento nella graduatoria ad esaurimento ad opera dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli ha costretto l'odierno ricorrente a rivolgere le proprie istanze al Tribunale di Napoli previa opportuna ricostruzione ontologica delle indicate norme, condite da varie sentenze, tra le quali quelle di T.A.R. e Consiglio di Stato che, sul punto in argomento, sono tutte conformi e concordi nel riconoscere il diritto oggetto del presente giudizio.

23. Il ragionamento posto alla base di tutte le sentenze appare condivisibile se non addirittura disarmante per logicità della ricostruzione offerta dai Giudicanti.

24. Le motivazioni appaiono di una semplicità estrema (*fumus boni juris*): quei docenti, esattamente come l'odierno ricorrente, inseriti in graduatorie e che, involontariamente ovvero senza che sia stata dall'amministrazione accertata quella manifestazione di volontà (necessaria anche per i Giudici di Palazzo Spada) certa ed univoca di voler essere esclusi in modo definitivo dalla graduatoria, omisero di presentare domanda di aggiornamento, in virtù del citato art.1, comma 1 *bis*, della Legge 143/2004 **devono essere reintegrati**. Un eventuale disconoscimento di tale diritto risulterebbe illegittimo e contrario ai principi ispiratrici della norma, oltre che illogica, mancando ogni minima argomentazione capace di legittimarne esigenze compensative.

25. Pur a voler tralasciare l'indicata copiosa giurisprudenza "continentale", è appena il caso di osservare che, già questo Ecc.mo Tribunale di Napoli, ha riconosciuto, in casi del tutto analoghi a

quello *de quo*, il diritto dei docenti esclusi al reinserimento con riserva (nelle more della definizione dei relativi giudizi di merito), accogliendo pertanto le relative istanze cautelari in via d'urgenza (cfr. *ex multis* Sentenza Tribunale Napoli Sez. Lavoro n. 2871/2014) col conseguente reinserimento dei relativi ricorrenti nelle relative graduatorie giusti provvedimenti del Dirigente pubblicati sul sito internet dell'U.S.R. Campania- Ambito Territoriale di Napoli.

SUL PERICULUM IN MORA

26. L'urgenza del riconoscimento del diritto alla re-immissione in graduatoria è di facile evidenza e risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico di supplenza temporaneo con la conseguente attribuzione di punteggio che permette al ricorrente di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria.

27. Ancora, stante le note dichiarazioni d'intento del governo "Renzi", che annunciano di regolarizzare, **attraverso l'immissione in ruolo da Settembre 2016 con il sistema del cd. "doppio canale"**, la posizione dei precari presenti in graduatoria, la proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con una evidente perdita di quella che potrebbe davvero essere la *chance* per ottenere l'agognato posto di lavoro, soprattutto alla luce dei prevedibili realistici tempi necessari per la definizione di un giudizio ordinario, tempi questi ben noti non solo agli "addetti ai lavori".

28. Già ad oggi l'esclusione del ricorrente dal legittimo re-inserimento sta arrecando alla stesso un evidente pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto non essendo inserito in graduatoria non

STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO SILVESTRE

Via Roma, 25 - 80027 Frattamaggiore (Na) - Tel. & Fax: 081/19819542

Via Ponte di Tappa, 47 - 80133 - Napoli - Tel. & Fax: 081/19573685

pec@.antoniosilvestre@avvocatinapoli.legalmail.it

può di certo aspirare ad avere un contratto di lavoro sia pur a tempo determinato con l'amministrazione resistente o, addirittura, in base al punteggio conseguito, ad avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, soprattutto alla luce dei nuovi orientamenti di stabilizzazione governativa dei docenti e del personale ATA.

SULLA DISCIPLINA APPLICABILE ALLA FATTISPECIE

Quadro normativo.

29. L'art. 1 bis della Legge n. 143/2004, oltre a prevedere che *"la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione della graduatoria per gli anni scolastici successivi"*, circoscrivendo l'operatività della sanzione al solo biennio (o triennio) di riferimento, prevede espressamente che *"a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*.

La Legge n. 296/2006, art. 1, comma 605, lettera c), al fine dichiarato *"di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione"* ha disposto che le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 143/2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

La ratio della norma è quella di non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti ivi già presenti.

Sulla vigenza dell'art. 1, comma 1 bis, della Legge n. 143/2004.

30. L'art. 9, comma 20, del D.L. n. 70/2011, convertito con legge n. 116/2011 ha così sostituito il primo periodo dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 97/2004 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2004: "a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, - senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti (n.d.r.) - , l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'art. 1, comma 605, lettera c) della Legge n. 296/2006, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza".

È di palmare evidenza che la Legge n. 116/2011, non lambendo l'art. 1 bis della Legge n. 143/2004, ma modificando l'art. 1, comma 4, abbia inteso mantenere la capacità di rientrare in graduatoria di quei precari interessati a permanervi, ed escludere in maniera chiara la possibilità di nuovi inserimenti. L'art. 9, comma 20, disposizione che riguarda in modo espresso i soli "nuovi inserimenti", come tale è idonea a prevalere sul succitato disposto art. 1, comma 1 bis, quale norma speciale tuttora in vigore, siccome mai abrogata, che - contrariamente alla novella del 2011 - si occupa dei reinserimenti di soggetti già presenti.

Come non si tratti affatto di un caso di interpretazione autentica della legge precedente volto all'abrogazione, seppur implicita, della precedente disposizione e neppure alla modifica per la parte che ci occupa si evince, del resto da: T.A.R. Lazio sent. n. 21793/2010 e n. 5874/11, tra le altre Trib. Napoli Sez. Lavoro sent. N. 2871/2014, Trib. Matera Sez. Lavoro sent. n. 1182/2011, Trib.

Pistoia Sez. Lavoro sent. n. 17/14, Trib. Palmi Sez. Lavoro, sent. 21.7.2014, Trib. Venezia Sez. Lavoro ord. 22.8.12, Trib. Reggio Calabria Sez. Lavoro sent. n. 488/2014, Corte Appello Lecce sent. n. 1042/2014, Trib. Napoli Sez. Lavoro sent. n. 966/2012.

Sul principio della gerarchia delle fonti.

31. Invece, il D.M. n. 44/11 (così come il D.M. n. 235/2014) all'art. 1 prevede che *“la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”*.

Tuttavia, per gli ordinari principi di gerarchia delle fonti, il decreto ministeriale attuativo di norma di legge (sovraordinata) non può introdurre precetti che – andando oltre la funzione di attuazione – siano di portata innovativa e contraria alla legge stessa.

Intrepretando i decreti attuativi nei limiti della norma di legge di riferimento, può ritenersi che la “cancellazione definitiva” prevista dai succitati D.M. sia legittima solo se riferita la periodo (biennio o triennio) di vigenza della graduatoria e purchè non si escluda che il docente possa ai sensi dell'art. 1 bis della legge proporre, all'atto della successiva procedura di aggiornamento delle graduatorie, domanda volta al reinserimento (ipotesi ben diversa da quella, non consentita di nuovi inserimento di soggetti che hanno maturato i requisiti oltre la soglia temporale fissata dalla legge), con il punteggio maturato all'atto della cancellazione sussistendone ancora tutti gli altri requisiti di legge ed avendone ancora (o nuovamente) interesse (cfr. T.A.R. Lazio sent. n. 21793/2010 e n. 5874/2011).

permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole" (Consiglio di Stato, Sentenza n. 3658 del 14.7.2014).

In definitiva, **i Giudici di Palazzo Spada con la recentissima Sentenza di cui sopra dichiarano l'illegittimità del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, per omessa previsione di garanzia partecipativa, nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare domanda, circa l'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima per mancato interesse a permanervi.**

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto tanto in fatto quanto in diritto anche con riferimento ai requisiti di legge per l'accoglimento della domanda cautelare, l'Avv. Achille Iroso, *ut supra* rapp.to, difeso e dom.to

RICORRE

Al Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, affinché, per le causali di cui in premessa, **ritenuto sussistente il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora***, con decreto *inaudita altera parte* (attesa la palmare fondatezza delle domande del ricorrente anche alla luce della giurisprudenza citata), o con ordinanza, previa

audizione delle parti, **Voglia**, in accoglimento della domanda presentata in via d'urgenza:

1) Ritenere e dichiarare sussistente il diritto di parte ricorrente ad essere inserito nella graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per la Classe di concorso A019 per il triennio 2014/2017, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge per i motivi di cui al presente ricorso e per quant'altro alla specie applicabile anche d'ufficio;

2) Conseguentemente ordinare al **Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca**, in persona del suo legale rapp.te il Ministro p.t., con sede in Roma, al Viale Trastevere 76/A, **all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena, n. 55, e **all'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli - Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli**, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena, n. 55, di inserire e/o reinserire (quantomeno "con riserva" in attesa della definizione del giudizio di merito) parte ricorrente nella graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per la Classe di concorso A019 per il triennio 2014/2017, nella posizione e secondo il punteggio maturato alla data di cancellazione, come previsto per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto del ricorrente, ed ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale in danno dello stesso ricorrente, perché

illegittimi e/o in contrasto con la normativa di legge o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dall'Avv. Achille Iroso.

3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

4) Con espressa riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito.

Si produce: 1. Estratto Graduatorie dell'U.S.R. Campania Napoli del 15.1.2016; 2. Prospetto da Istanze on line; 3. Domanda iscrizione GAE 2007/2009; 4. Domanda Iscrizione GAE 2009/2011; 5. Domanda iscrizione GAE 2012/2014; 6. Domanda Iscrizione GAE 2015/2017; 7. Sentenza Tribunale Napoli Sez. Lavoro del 8.7.2015.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI
NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dell'Avv. Achille Iroso al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento per le classi concorsuali meglio precisate in ricorso;

- che ai fini della regolare integrazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* dovrà essere notificato a tutti i controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente, verrebbero "scavalcati" in graduatoria dal ricorrente;

- che i controinteressati oltre ad essere gli attuali iscritti nelle graduatorie sono anche i docenti che, come l'odierno ricorrente, risultano esser stati illegittimamente cancellati e che hanno presentato ricorso giudiziale per la tutela dei rispettivi diritti violati

dagli odierni convenuti, nonché tutti i docenti che, nelle more del presente giudizio, formuleranno domanda di trasferimento nelle GAE del personale docente ed educativo dell'ambito territoriale provinciale di Napoli relativamente alle classi di concorso in cui risulta, o comunque, dovrebbe risultare iscritto il ricorrente;

RITENUTO

- che in ragione dell'indeterminato numero dei controinteressati, nonché attesa l'impossibilità di identificare gli stessi, e non per ultimo l'eccessiva onerosità anche in termini temporali - attesa peraltro l'urgenza cui si ispira l'invocata procedura ex art. 700 c.p.c. - la notifica nei modi ordinari del presente ricorso sarebbe impossibile e/o quantomeno eccessivamente onerosa ed in contrasto con la ratio dello stesso procedimento cautelare;

CONSIDERATO

che anche la notificazione per pubblici proclami e la pubblicazione sulla G.U. non appare comunque idonea al fine: "Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato" (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, n. 106 del 19 febbraio 1990);

- che già il TAR Lazio ha più volte disposto, in alternativa alla notifica per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso, e/o di un sunto dello stesso, sul sito internet e del ramo di amministrazione competente in relazione alle singole fattispecie (cfr.

ex multis Tar Lazio ordinanze nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- che tale forma di notifica viene continuamente utilizzata in via ordinaria dal G.A. nonché dal G.O. in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

- che come facilmente evincibile e consultabile dallo stesso sito internet del MIUR all'indirizzo:

"<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero>" vi è apposta bacheca dedicata alla pubblicazione dei ricorsi ai fini di cui alla presente istanza;

- che da quanto emerge dalla stessa "bacheca" sopra citata, tutti i Tribunali del territorio della Repubblica risultano aver già autorizzato la notifica nelle forme oggi richieste. A puro titolo esemplificativo basti consultare i decreti di autorizzazioni emessi dai Tribunali di: Verona, Brescia, Bologna, Messina, Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Busto Arsizio e Roma, tutti estratti dal sito internet sopra richiamato che ne contiene molti altri emanati anche da altri Tribunali quali quello di Mantova, Urbino, Modena, Nuoro ecc..

Tutto ciò premesso il ricorrente, *ut supra*, fa istanza affinché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL PRESENTE RICORSO

Quanto ai controinteressati: nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A019, vigente per gli anni scolastici 2014/2017, **attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:** a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza; b) nominativo delle parti e sunto dei motivi del ricorso; c) indicazione dei controinteressati indicati come **“tutti i docenti attualmente inseriti e/o che verranno inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A019, vigente per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per la suddetta classe di concorso), nell’ambito territoriale della provincia di Napoli”**; d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza.

Quanto alle amministrazioni convenute: mediante consegna di copia all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.

Ai soli fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia risulta indeterminabile, e che, pertanto, il relativo contributo unificato risulta essere pari ad €. 259,00.

Avv. Antonio Silvestre





TRIBUNALE di NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Il giudice,

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. che precede n. 10177/16 R.G.;

ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c.,

FISSA

l'udienza di discussione del 9.6.2016, ore 13.00, innanzi a questo Giudice, presso la sede del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - sito in Napoli al Centro Direzionale - Torre A, piano 10°, facendo obbligo a parte ricorrente di notificare l'antescritto ricorso ed il presente decreto entro il 27.5.2016,

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti di *"tutti i docenti attualmente inseriti e/o che verranno inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso A019 vigenti per gli anni scolastici 2014/2017"* ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR;

ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata;

PQM

Autorizza, con riferimento alla domanda cautelare, la notifica del ricorso nei confronti di *"tutti i docenti attualmente inseriti e/o che verranno inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso A019 vigenti per gli anni scolastici 2014/2017"* a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

In Napoli, il 10.5.2016

Il Giudice

dott.ssa Francesca Alfano

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT. - IN CANCELLERIA

Oggi 10 MAG 2016

FUNZIONARIO SUBORDINARIO
GIUSEPPE POLCARO
NAPOLI

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ: LAVORO E PREVIDENZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Napoli,

21-05-2016



IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]



1

1

1